



STUDIO SBREVIGLIERI

Studio Sbreviglieri Rag. Marco
Via F.lli Cervi, 3 - Villa Poma
46036 Borgo Mantovano (MN)
Tel. 0386/864222
Consulenza@studiosbreviglieri.it
Paghe@studiosbreviglieri.it

Borgo Mantovano (MN), lì 21/03/2020

Alla Spett.le Clientela di Studio

OGGETTO: Decreto Legge “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18)

La presente circolare si propone di analizzare le principali misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie, dei professionisti e delle imprese.

INTERVENTI A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

Cassa integrazione ordinaria (Art. 19)

Nel limite massimo di spesa monitorato dall'Inps, i datori di **lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa** per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione:

- del trattamento ordinario di integrazione salariale o
- di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”,
per una **durata massima di 9 settimane**.

La richiesta di Cigo o di assegno ordinario è circoscritta ai periodi **decorrenti dal 23 febbraio 2020, ed entro il mese di agosto 2020**.

I lavoratori destinatari dei trattamenti **devono risultare alle dipendenze** dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data **del 23 febbraio 2020** e NON devono dimostrare il possesso delle 90 giornate di anzianità e lavoro effettivo presso l'unità produttiva in cui è richiesto il trattamento.

La procedura è stata semplificata. È venuto meno l'obbligo di **stipulare l'accordo sindacale** previsto. Il **procedimento di informazione e consultazione sindacale** (ex art. 14 del D. Lgs. n. 148/2015) può essere svolto in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.

La domanda va presentata **entro la fine del quarto mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario qui in esame, non sono conteggiati ai fini dei limiti annuali, biennali e quinquennali e non si computano per eventuali altre richieste.

Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario **non si applica la contribuzione addizionale**.

L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (Fis) che occupano mediamente più di 5 dipendenti con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps, su istanza del datore di lavoro.

Con le stesse modalità, è garantita l'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

Trattamento ordinario per le aziende che si trovano già in Cigs (Art. 20 e 21)

Alla Cigo ricorrono anche le imprese che già beneficiano della Cassa integrazione straordinaria o assegni di solidarietà, alla data del 23 febbraio, per un periodo massimo di 9 settimane. In questo caso il trattamento sospende il precedente ammortizzatore.

Il periodo in Cigo deve essere compreso tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020. Il lavoratore per cui si chiede la Cigo doveva necessariamente essere già assunto lo scorso 23 febbraio.

I periodi di trattamento salariale ordinario in sostituzione degli altri ammortizzatori non sono conteggiati ai fini dei limiti annuali, biennali e quinquennali e non sono soggetti alla contribuzione addizionale.

Cassa integrazione in deroga (Art. 22)

Per tutti i lavoratori dipendenti, in forza al 23 febbraio, del settore privato non coperto dalla Cassa integrazione, compresi i lavoratori agricoli, della pesca e del terzo settore (con esclusione del lavoro domestico), le **Regioni** possono riconoscere al **trattamento di Cig in deroga di nove settimane**.

Per l'impresa con più di cinque dipendenti deve esserci **accordo sindacale** (concluso anche telematicamente).

Per il settore agricolo il periodo di trattamento in deroga è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

I trattamenti in deroga sono concessi con decreto delle Regioni e Province autonome, da trasmettere all'Inps in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, con **pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps**.

Le domande dei datori di lavoro sono presentate alle Regioni e Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Si specifica che, ad oggi, la **Regione Lombardia non ha ancora attivato il canale per la richiesta di CIG in deroga**.

Indennizzo collaboratori e lavoratori stagionali (Art. 27 28 29 30 31 38)

È previsto **un indennizzo di 600 euro al mese esentasse** per i collaboratori e i lavoratori stagionali del turismo e quelli dello spettacolo.

L'indennizzo spetta a:

- collaboratori in gestione separata (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza),
- operai agricoli a tempo determinato non titolari di pensione,
- stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali che hanno perso il lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente,
- lavoratori dello spettacolo non dipendenti.



Le indennità **non sono cumulabili dal singolo lavoratore**, anche se svolge diverse attività e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Indennizzo lavoratori autonomi (Art. 27)

Per i lavoratori autonomi e le **Partite Iva è previsto un indennizzo di 600 euro al mese, non tassabile.**

Le categorie interessate sono: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.

L'indennizzo spetta a tutte le tipologie di lavoro autonomo, partite Iva e non solo:

- autonomi e Partite Iva (aperta prima del 23 febbraio) non iscritti agli ordini,
- artigiani,
- commercianti,
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Diritto di precedenza lavoro agile (Art. 39)

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

Malattia professionale (Art. 42 - 43 – 44)

Nei casi accertati di infezione da coronavirus (Sars- CoV-2) **in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail.** Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato.

Indennità di malattia (Art. 26)

Ai lavoratori del settore privato che hanno trascorso un periodo in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per COVID-19, spetta il riconoscimento economico già previsto per la malattia (in pratica il periodo è stato equiparato allo stato di malattia).

Congedo o bonus genitori (Art. 23)

Per i genitori lavoratori (in alternativa l'uno all'altro) di **figli di età non superiore ai 12 anni** è prevista, a decorrere dal 5 marzo, la possibilità di usufruire del **congedo parentale per 15 giorni (non frazionato) retribuito al 50%** e coperto da contribuzione figurativa. Se il genitore sta già beneficiando del congedo parentale, questo può essere convertito.

Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla **Gestione separata** è riconosciuta, alle stesse condizioni, una **indennità**, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

La stessa indennità è estesa ai **genitori lavoratori autonomi** iscritti all'Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con handicap in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado.



STUDIO SBREVIGLIERI

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di **astenersi dal lavoro** per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, **per un periodo massimo di 15 giorni, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa**, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che svolga la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile).

In alternativa, i genitori possono chiedere l'assegnazione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting nel limite di 600 euro (1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell'ordine).

Le modalità operative per accedere al congedo o al bonus sono stabilite dall'Inps.

Permessi retribuiti (Art. 24)

Il numero di **tre giorni di permesso mensile retribuito** coperto da contribuzione figurativa (ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992), è **incrementato di ulteriori complessive dodici giornate** per i mesi di marzo e aprile 2020. Per fruirne deve essere presentata apposita domanda all'Inps.

Premio ai lavoratori (Art. 63)

Ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) è riconosciuto un **premio di 100 euro, non tassabile (proporzionato ai giorni lavorati)**.

I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di **conguaglio** di fine anno e lo compensano mediante il modello F24.

INTERVENTI IN FAVORE DELLE AZIENDE

Imprese del trasporto aereo (Art. 79)

[...].

Settore agricolo e della pesca (Art. 78)

E' prevista la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi Pac e la costituzione di un fondo presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Per contenere gli effetti dell'emergenza Coronavirus, il Decreto del 16 marzo introduce una serie di misure: agevolazioni fiscali, sospensione di versamenti a carico di imprese e professionisti. Li vediamo nel dettaglio.

Domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020 (Art. 32)

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione è prorogato, per le domande in competenza 2019, al 1° giugno 2020.



Domande di disoccupazione NASpI e Dis-Coll (Art. 33)

Per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, **i termini di decadenza** previsti sono ampliati da sessantotto giorni a **centoventotto giorni**.

Per le domande di NASpI e Dis-Coll presentate oltre il termine è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Sono ampliati di 30 giorni anche i termini per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità e i termini per l'assolvimento degli obblighi.

Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti (Art. 46)

Dalla data di entrata in vigore del decreto, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della Legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni. Durante lo stesso periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, **il datore di lavoro**, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'art. 3, della Legge 15 luglio 1966, n. 604.

Termini per i versamenti del 16 marzo (Art. 60)

Per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo è posticipato **al 20 marzo**.

Sospensione dei versamenti di marzo e aprile (Art. 61)

Per i settori più colpiti (elencati di seguito) il decreto prevede la sospensione dei versamenti per i mesi di marzo e aprile:

- delle ritenute,
- dei contributi previdenziali e assistenziali,
- dei premi per l'assicurazione obbligatoria,
- dell'Iva di marzo.

I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.

Differimento delle scadenze (Art. 62)

Ai professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente è **disapplicata la ritenuta d'acconto**, sulle fatture di marzo e aprile.

Sospesi fino al 31 maggio 2020, i termini:

- applicati alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso, degli uffici dell'Agenzia delle Entrate,
- per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter,
- dell'invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti (Art. 62)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute



alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e sono effettuati **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 9/2020, restano fermi i termini per la presentazione delle Certificazioni Uniche al 31 marzo 2020 e del modello 730 (30 settembre) e della liquidazione delle risultanze.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con **ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, sono **sospesi i versamenti da autoliquidazione** che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

- a. relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b. relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c. relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Detti versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Credito di imposta (Art. 64)

Sono previsti incentivi e contributi per la **sanificazione e sicurezza sul lavoro e di aumento della sicurezza sul lavoro** che saranno fruiti tramite:

- riconoscimento di un credito d'imposta,
- la costituzione di un fondo Inail.

Un decreto di prossima emanazione definirà le modalità.

Donazioni pro emergenza COVID-19 (Art. 66)

È prevista la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese e la detrazione per le donazioni delle persone fisiche con un tetto di 30.000 euro.

Affitti commerciali (Art. 65)

Ai negozi e botteghe è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo – solamente per immobili in **categoria catastale C/1**.

Trasporto su strada e trasporto pubblico di persone (Art. 92)

Sono state introdotte misure a favore degli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e dei gestori di servizi di trasporto scolastico e del trasporto navale.

[...]

Autoservizi pubblici non di linea (Art. 93)

Sono state introdotte misure a favore degli autoservizi pubblici non di linea. È previsto un contributo a favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela.

Sono sospesi, fino al 31 maggio 2020, i versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale.

Filiera della stampa (Art. 98)

Sono previste misure straordinarie.

Ringraziandovi per la cortese attenzione e restando a disposizione per vari ed ulteriori chiarimenti, si
porgono

Cordiali saluti.

Sbreviglieri, Rag. Marco



Sbreviglieri, Dott. Claudio

